



Le srl seguono regole su misura

Per le società a responsabilità limitata un set di disposizioni particolari. Nell'ambito di tali società, infatti, è consentito ai soci l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Il riferimento è all'articolo 2479, comma 3 del codice civile secondo cui l'atto costitutivo delle srl può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante le citate modalità.

Sul punto, per il Consiglio notarile del Triveneto (orientamento I.B.8), la clausola dell'atto costitutivo in base alla quale le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero su consenso espresso per iscritto, non deve necessariamente disciplinare le modalità concrete di attuazione della consultazione o della formazione del consenso; sono, così, legittimi tutti i metodi che garantiscono la partecipazione della totalità dei soci alle decisioni, purché idonei a documentare con chiarezza l'oggetto della stessa ed il consenso.

È opportuno, poi, che la citata clausola stabilisca un termine (di durata non superiore ai 30 giorni) entro cui la procedura deve essere ultimata, a pena di decadenza dell'attività svolta, non essendo legittimo che i singoli soci prestino il loro consenso a notevole distan-

za di tempo l'uno dall'altro.

Tuttavia, se nell'atto costitutivo non risulta tale previsione ovvero manchi un'apposita clausola, le de-

cisioni dei soci sono adottate mediante una deliberazione dell'assemblea. Tale modalità è obbligatoria in alcuni casi ex lege ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Tali disposizioni hanno il fine di evitare che difficoltà nel riunirsi in un luogo fisico possano diventare un "limite" alla manifestazione della volontà dei soci. Così, risulterà necessario rispettare rigorosamente gli iter che, normalmente, sono dettagliati nello statuto, al fine di evitare possibili successive strumentalizzazioni tese a richiedere l'invalidazione del-

le decisioni da parte di soci particolarmente litigiosi.

Nell'atto costitutivo, come previsto dal comma 1 dell'articolo 2479-bis del codice civile, sono dettagliate le modalità di convocazione dell'assemblea dei soci, in grado di assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

In assenza di specifiche indicazioni, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle imprese.





Ciò premesso, stante lo slittamento al 31 luglio 2023 delle adunanze assembleari, nulla viene chiarito

sulle tipologie dei mezzi di telecomunicazione da utilizzare.

Sul punto, il Consiglio notarile del Triveneto (con l'orientamento H.B.1) chiarisce che lo statuto può limitarsi a consentire l'intervento alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione senza, però, disciplinare le modalità di svolgimento delle stesse assemblee; dovranno essere necessariamente attuati tutti quegli accorgimenti tecnici che consentono di effettuare gli accertamenti e di porre in essere quelle attività che devono risultare dal verbale ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile. Per esempio:

- accertamento dell'identità dei partecipanti e capitale rappresentato da ciascuno;

- modalità e risultati delle votazioni con identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti;

- possibilità per i soci di partecipare alla discussione e di rilasciare dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Va, infine, evidenziato che la norma, riguardo alla verbalizzazione delle assemblee, non ha subito modifiche rispetto al passato pur essendo mutate le modalità operative di svolgimento delle sedute assembleari. Fermo restando il contenuto dell'articolo 2375, comma 3 del codice ci-

vile (dettata con riferimento all'assemblea delle società per azioni), non sussistendo alcun divieto in tal senso, anche per le srl appare possibile redigere un verbale "non contestuale" allo svolgimento della stessa assemblea, ma comunque "nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione".

Sul punto, il Notariato (studio n. 5916/I/2005) ha sottolineato che, anche per le deliberazioni assembleari della società a responsabilità limitata, trovano applicazione i principi dettati in tema di spa in ordine alle modalità e ai tempi di redazione del verbale, che dovrà pertanto essere sufficientemente analitico e andrà redatto tempestivamente (e non necessariamente al momento dell'assunzione della decisione).

— © Riproduzione riservata —





In slalom tra regole e indicazioni

Modalità diverse di convocazione	Nelle società a responsabilità limitata la norma codicistica consente ai soci l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Le società con azioni quotate, invece, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie un rappresentante anche ove lo statuto disponga diversamente. Tali società possono prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale potranno anche essere conferite deleghe e/o sub-deleghe
Assemblea virtuale: le indicazioni del Notariato	Per i Notai milanesi (massima n. 200/2021) sono legittime le clausole statutarie che attribuiscono all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si terrà da remoto (ovvero esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione), omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Tale eventualità, per i notai, potrebbe applicarsi anche alle riunioni degli altri organi sociali (Cda e collegio sindacale), anche in mancanza di una espressa clausola statutaria

